

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DI CERVIDI E BOVIDI (CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA (A.T.C. Pistoia)

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo delle specie capriolo, daino e muflone, all'interno del territorio in gestione all'ATC Pistoia.
2. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dall'ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico-venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia.
3. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.
4. La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione (**UDG**), definiti dalla Regione.

Art. 2 Vocazione del territorio

1. La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.
2. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa delle specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
3. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa delle specie.
4. Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

Art. 3 Unità di Gestione (UDG)

1. L'ATC suddivide il proprio territorio di competenza in Unità di Gestione (UDG). I distretti del capriolo costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.
2. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Conservativi (**UDG C**).
3. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (**UDG NC**).
4. Le Zone di Rispetto Venatorio entrano a fare parte delle UDG confinanti, a seconda del territorio vocato o non vocato su cui ricadono. Le Zone Ripopolamento e Cattura e le Oasi di protezione rappresentano singole UDG.
5. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

Art. 4 Accesso ai Distretti Conservativi (UDG C)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti conservativi (**UDG C**) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia o come ATC di Residenza o come Ulteriore ATC.
2. In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della l.r. 3/1994 possono effettuare la caccia di selezione in ogni ATC in cui risultano iscritti (sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC).
3. Nell'ATC Pistoia se in un Distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (muflone, daino), il cacciatore deve obbligatoriamente gestirle nello stesso Distretto dove gestisce il capriolo.
4. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della l.r. 3/1994, possono iscriversi a più distretti per la caccia di selezione all'interno dell'ATC Pistoia, fermo restando quanto specificato al comma 3.
5. I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il 31 gennaio. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.
6. Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, i cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC il trasferimento ad altro Distretto. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 3 stagioni venatorie consecutive nel medesimo Distretto.

7. Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di tre distretti.

8. L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso. Il numero dei cacciatori iscrivibili è in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del Distretto e delle effettive esigenze gestionali. L'ATC, al fine di determinare il livello di capienza dei Distretti, nel rispetto di quanto prescritto dal PRAF, dovrà rispettare i seguenti principi:

- a) il Distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
- b) nel rispetto del punto a), il Distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 2 capi/cacciatore;
- c) un Distretto definito saturo in base ai criteri a) e b), non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supera la densità obiettivo.

9. Nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del Distretto, l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a. Opzione D art.28 L.R. 3/94. Costituisce priorità di iscrizione l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati.
- b. Residenza venatoria. Costituisce priorità di iscrizione l'iscrizione all'ATC Pistoia come primo ATC.
- c. Punteggio di esame.
- d. Anno di abilitazione. Costituisce priorità di assegnazione la maggiore anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione.
- e. Età anagrafica. In caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani.

10. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive.

11. Prima dell'inizio della stagione venatoria di ogni singola specie i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere l'iscrizione al Distretto assegnato, devono versare la quota di iscrizione prevista dall'ATC per la specie di riferimento. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce

annualmente le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi e le quote da versare relativamente ai capi ceduti per le varie specie ungulate, nei limiti stabiliti dalla Regione con specifica Delibera.

12. Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.) pena l'esclusione dal prelievo. I cacciatori che non partecipano alle attività gestionali, con particolare riferimento ai censimenti, per due (2) anni consecutivi vengono cancellati dal DDG. Qualora intendano partecipare nuovamente alla gestione devono presentare nuova domanda di iscrizione entro i termini previsti.

13. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di adesione al Distretto e di accettazione del presente Disciplinare, incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane e punti sparo).

Art. 5 Accesso ai Distretti NON Conservativi (UDG NC)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti non conservativi (**UDG NC**) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione alla specie interessata.

2. Per poter effettuare il prelievo in area non conservativa il cacciatore si iscrive ad un Distretto dove svolgerà le attività gestionali, fermo restando l'accessibilità per l'attività venatoria a tutti i DDG non conservativi. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inoltrando specifica domanda all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il 31 gennaio. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.

3. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive.

4. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di adesione al Distretto e di accettazione del presente disciplinare, incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane e punti sparo).

Art. 6 Organizzazione del prelievo nelle UDG Conservative

1. Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in sottozona di caccia. Il numero massimo di cacciatori iscrivibili a ciascuna sottozona è pari ad uno ogni 100 ettari, arrotondato all'intero superiore, fatta salva precedente iscrizione.
2. Il numero massimo di capi abbattibili a cacciatore viene definito annualmente dall'ATC.
3. Ogni cacciatore in regola per gli abbattimenti esprime una preferenza, durante l'Assemblea di Distretto convocata dall'ATC Pistoia, per la sottozona entro cui esercitare il prelievo del capriolo o del daino se richiesto come prima specie assegnata. L'assegnazione della sottozona avviene secondo la propria posizione in graduatoria ogni due (2) anni.
4. La cartografia delle sottozone, predisposta dall'ATC, è disponibile sul Gestionale informatizzato dell'ATC.
5. I cacciatori iscritti alle sottozone di caccia devono esercitare il prelievo prioritariamente all'interno della sottozona assegnata; eventuali cambi di sottozona possono avvenire, in via temporanea o definitiva, solo dopo aver effettuato un numero minimo di uscite di caccia pari a 10.
6. Per il prelievo di daino e muflone il cambio di sottozona temporaneo potrà essere effettuato senza numero minimo di uscite nella propria sottozona, previa comunicazione al Responsabile di Distretto.
7. I cacciatori che intendono abbattere un daino dal piano a scalare nelle aree conservative, vengono assegnati alle sottozone seguendo una prenotazione periodica della durata massima di una (1) settimana favorendo la rotazione, su coordinamento del Responsabile di Distretto. I titolari della sottozona hanno priorità di abbattimento e non sono tenuti a prenotare se hanno scelto il daino come prima specie assegnata.

8. Per i cambi temporanei di sottozona il cacciatore può effettuare l'uscita solo dopo aver verificato che uno dei titolari non effettui uscite in quella giornata o in accompagnamento del titolare stesso.

9. Nel caso la sottozona sia impraticabile per neve, dopo parere tecnico dell'ATC, il cacciatore può essere autorizzato al cambio anche senza aver effettuato il numero minimo di uscite suddetto.

10. La localizzazione di altane e punti sparo dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia. Eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra.

L'inserimento dei punti sparo e delle altane individuati in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che li hanno inseriti nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.

11. Ogni cacciatore ha diritto a realizzare all'interno della propria sottozona assegnata fino ad un massimo di 3 (tre) altane.

12. Le sottozone sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza.

Art. 7 Organizzazione del prelievo nelle UDG NON Conservative

1. Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in sottozone di caccia.

2. Ogni cacciatore abilitato iscritto alle UDG NC ha diritto di accesso alla sottozona tramite il sistema di teleprenotazione. In ciascuna sottozona non è consentito l'accesso in contemporanea di più cacciatori.

3. Il numero di altane/punti sparo per sottozona è definito dal Comitato di gestione con apposita delibera.

4. La localizzazione di altane e punti sparo dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia. Eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra. Il Comitato di Gestione, sulla base delle richieste pervenute dai cacciatori, darà priorità alla realizzazione di altane rispetto ai punti sparo. L'inserimento dei punti sparo e delle altane individuati in cartografia tramite il

Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che li hanno inseriti nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.

5. L'utilizzo delle altane e dei punti sparo individuati in cartografia tramite il Gestionale informatizzato è a disposizione di tutti i cacciatori iscritti alle UDG NC.

6. Non sono possibili limitazioni, tramite regolamenti interni o accordi, di accesso alla sottozona.

Art. 8 Responsabile di Distretto e Coordinatori

1. Ogni DDG elegge i Coordinatori e il Responsabile di Distretto tramite votazione in occasione delle assemblee programmate e convocate dall'ATC Pistoia. Ha diritto di voto e ad essere eletto ogni cacciatore presente in assemblea direttamente o con delega. Ogni cacciatore può portare una sola delega. L'assemblea decide prima del voto il numero di Coordinatori da eleggere che non deve comunque essere inferiore ad un soggetto ogni 15 iscritti per le UDG conservative e ad un soggetto ogni 30 iscritti per le UDG non conservative, approssimato al primo intero superiore. Ogni cacciatore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze inferiore o uguale al numero di Coordinatori da eleggere; il voto viene espresso sui moduli predisposti dall'ATC Pistoia. Risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il Coordinatore che ha ricevuto il maggior numero di voti; in caso di rinuncia, sospensione o revoca, si procede a scalare sempre in funzione dei voti ricevuti. Le votazioni devono essere verbalizzate dal Responsabile di Distretto uscente sulla modulistica appositamente predisposta e trasmesse all'ATC Pistoia, che provvede a ratificare o meno con apposita delibera le cariche di Responsabile di distretto e Coordinatori tra i nominativi pervenuti. Non possono essere eletti cacciatori che svolgono già tali ruoli all'interno di una UDG per il cervo o che hanno altri ruoli gestionali in qualità di coordinatori all'interno della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Il Responsabile e i Coordinatori dei DDG rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti in modo continuativo per una (1) volta.

2. Il Responsabile di ogni Distretto, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto stesso e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.

In particolare devono garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
- b) preparazione ed organizzazione dei censimenti secondo le prescrizioni dell'ATC Pistoia;
- c) presenza e conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli richiesti dal personale tecnico dell'ATC;
- d) organizzazione e coordinamento delle assemblee e riunioni di distretto;
- e) consegna e registrazione dei contrassegni da apporre ai capi abbattuti;
- f) assegnazione delle sottozone secondo le procedure previste dal presente Disciplinare e supporto ai cacciatori per i cambi temporanei e definitivi di sottozona;
- g) supporto ai cacciatori per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare e dall'ATC Pistoia;
- h) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
- i) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
- j) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni convocate dall'ATC.

3. Per le mansioni di cui al comma precedente, i Coordinatori e il Responsabile del DDG maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere nella stagione venatoria successiva. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

4. Il Responsabile del Distretto non potrà chiedere nessun contributo economico ai cacciatori iscritti ad eccezione di eventuali rimborsi spese per l'effettuazione di fotocopie, cartografie ed eventuali altre spese sostenute, spese comunque che dovranno essere giustificate e rendicontate annualmente nelle riunioni di Distretto.

5. Il Comitato dell'ATC può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile/Coordinatore di Distretto nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento del Distretto, o nel caso il Responsabile/Coordinatore non adempia ai compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel caso di sospensione il Comitato di gestione deciderà con apposita delibera i tempi di riammissione.

Nel caso di revoca dall'incarico il Responsabile/Coordinatore non è più eleggibile.

Art. 9 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo

1. Il Responsabile di Distretto (UDGC e UDNC) deve organizzare annualmente i censimenti secondo le prescrizioni definite dall'ATC in base alle Linee Guida della Regione e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

2. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il seguente numero minimo di attività di censimento nel proprio DDG:

- 3 giornate di censimento in battuta, per la stima di consistenza e densità;
- segnalazione su apposite schede fornite dall'ATC delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia dal 1° gennaio al 15 marzo, per la determinazione della struttura della popolazione (*sex ratio* e rapporto piccoli/femmina). L'ATC Pistoia si riserva di effettuare valutazioni tecniche sui risultati ottenuti annualmente dall'applicazione di questa metodologia e di integrarla, l'anno stesso, con una o più giornate di censimento a vista.

3. Dove non viene effettuata la gestione del capriolo, per la determinazione della consistenza e struttura del daino in area vocata, le 3 giornate di censimento in battuta sono sostituite da 3 sessioni mattutine di conteggi diretti a vista, in contemporanea, da punti fissi.

4. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG non conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il seguente numero minimo di attività di censimento nel proprio DDG:

- 1 giornata di censimento a vista nel DDG non conservativo di iscrizione;
- 3 giornate di censimento previste in area vocata. I censimenti dovranno essere svolti nel DDG conservativo dove il cacciatore risulta eventualmente iscritto per l'area vocata o, altrimenti, in DDG indicato dall'ATC.

5. Il cacciatore preventivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti obbligatori è tenuto a comunicare in forma scritta la propria indisponibilità al Responsabile di Distretto con almeno tre (3) giorni di anticipo.

6. L'assenza ad una (1) giornata di censimento obbligatoria comporta la riduzione del Piano individuale in funzione del Piano di prelievo del Distretto di appartenenza e l'esclusione dal prelievo delle classi maschili. L'esclusione dalle classi maschili non si applica alla stagione venatoria 2018-2019. L'assenza da più di una giornata comporta l'esclusione dal prelievo per quella stagione venatoria.

7. Nei tempi concordati con il Tecnico incaricato dell'ATC, il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all'ATC i risultati (schede di censimento) dei monitoraggi effettuati.

8. Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento relativi ad uno o più distretti, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici dei medesimi distretti, l'ATC può organizzare ulteriori uscite con censimenti di controllo, per la verifica dei censimenti effettuati dai cacciatori iscritti.

Art. 10 Prestazioni d'opera

1. Ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto (conservativo o non conservativo), se richieste dall'ATC, deve effettuare almeno una (1) prestazione d'opera obbligatoria per ogni stagione venatoria. La non partecipazione comporta la riduzione del Piano individuale in funzione del Piano di prelievo del Distretto di appartenenza.

2. In via prioritaria l'ATC potrà richiedere la partecipazione a tali giornate di prestazioni d'opera ai cacciatori non in regola con le attività di censimento obbligatorie previste. La non partecipazione comporta per questi l'esclusione dal prelievo.

3. Le prestazioni di opera possono riguardare attività da svolgere all'interno del territorio dell'ATC Pistoia come installazione e manutenzioni opere a protezione dei danni all'agricoltura, opere per il mantenimento delle ZRV - ZRC, monitoraggi, realizzazione altane e appostamenti, miglioramenti ambientali e realizzazione di colture a perdere, organizzazione di mostre di trofei e altre attività per la gestione del Distretto.

Art. 11 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative

1. Il prelievo avviene a scalare, per ogni classe di sesso ed età, sul 100% del piano attivando tutti i cacciatori di selezione del Distretto con idonei requisiti.

I Responsabili di Distretto devono adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato.

2. Eventuali squilibri nelle percentuali di prelievo tra le diverse classi sono compensati nel piano di prelievo dell'anno successivo.

3. Entro 10 giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria l'ATC Pistoia convoca le assemblee di Distretto e pubblica le graduatorie di merito con gli elenchi dei cacciatori ammessi al prelievo.

4. La presentazione di una (1) prova di tiro effettuata con arma di calibro adeguato alla normativa vigente, pur non essendo obbligatoria per l'accesso al prelievo, fa acquisire al cacciatore 20 punti relativi alla graduatoria di merito. La prova di tiro ha una validità pari a 12 mesi e all'atto del ritiro dei contrassegni deve garantire la copertura per l'intera stagione venatoria come da calendario venatorio.
5. Ogni cacciatore non può abbattere, per ogni stagione venatoria, un numero di capi (capriolo, daino, muflone) superiore a quattro (4), indipendentemente dalla specie.
6. Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere, per ogni stagione venatoria, un solo maschio adulto indipendentemente dalla specie.
7. Il balestrone di daino ai fini di questa norma viene assimilato ad un maschio adulto.
8. La specie daino nei DDG 2 e 3 e nelle sottozone dell'area dell'Orsigna 101 e 102 del DDG 1 viene gestito con modalità conservativa. Il numero massimo di capi di daino abbattibili/cacciatore nel corso della stagione venatoria è pari ad 1, indipendentemente dalla classe di sesso ed età. Hanno accesso al prelievo del daino coloro che hanno espresso in sede di Assemblea la preferenza per tale specie nella stagione venatoria in corso.
9. I palanconi di daino e gli arieti di muflone possono essere prelevati solo da cacciatori che abbiano maturato due anni di attività gestionali all'interno del DDG.
10. Possono accedere al prelievo delle classi maschili balestrone, palancone ed ariete coloro che nel precedente triennio non hanno abbattuto dette classi.
11. I cacciatori sono tenuti a ritirare i contrassegni durante l'Assemblea di Distretto o entro dieci (10) giorni lavorativi successivi presso l'ATC Pistoia; in caso di mancato ritiro degli stessi il cacciatore perde il diritto all'abbattimento e i capi rimangono a disposizione dell'ATC Pistoia che decide della loro destinazione.
12. L'ATC Pistoia si riserva di ritirare i contrassegni o di non assegnare capi in abbattimento a coloro i quali hanno compiuto gravi infrazioni al regolamento nella stagione venatoria in corso od in quella precedente.
13. È consentito ai cacciatori di selezione, dichiarandolo prima dell'inizio della stagione venatoria, di rinunciare per una sola stagione venatoria ai prelievi, senza perdere i diritti acquisiti.

Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative

1. Nelle UDG non conservative i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti e in regola con i requisiti. La gestione del prelievo, tenuto conto della struttura prevista del

Piano e delle aree ove maggiormente sia necessario intervenire per la prevenzione dei danni, viene guidata dall'ATC attraverso i sistemi di teleprenotazione allo scopo adottati.

2. I contrassegni assegnati per le aree non vocate sono multispecie (capriolo, daino, muflone e cinghiale). Il numero massimo complessivo di cervidi e bovidi abbattibili per ogni cacciatore è pari a 6 per ogni stagione venatoria di cui non più di 2 maschi per specie, tranne il cervo di cui non più di 2 capi complessivi di cui 1 solo Maschio adulto. L'ATC si riserva, in caso di particolari necessità/problematiche, di aumentare tale numero specificando tipologia e sesso.

3. Terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne altre presso l'ATC Pistoia.

Art. 13 Assegnazione capi ospiti

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, come previsto dall'Art.75 comma 4 del DPGR n.48/R, può destinare la cessione dei diritti di caccia di selezione ai cervidi e bovidi a cacciatori ospiti.

2. Per quanto sopra, l'ATC si riserva di trattenere una quota dei capi in prelievo dei Distretti, da destinare ai cacciatori ospiti, in base all'Art. 68 comma 1 lett. o) del Regolamento DPGR n.48/R.

3. Nel caso di non completamento della quota suddetta, l'ATC riassegna i capi in avanzo ai cacciatori del Distretto.

Art. 14 Graduatoria di merito

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al presente Disciplinare, l'ATC dispone la costituzione, aggiornamento e durata di una graduatoria di merito del Distretto. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore di selezione nel corso di tutti gli anni di iscrizione al Distretto.

2. I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono stabiliti dall'ATC Pistoia come in Allegato 1.

3. È compito del Responsabile del Distretto divulgare a tutti gli iscritti al Distretto la graduatoria di merito aggiornata e trasmessa dall'ATC.

Art. 15 Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 comma 5 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017.

Art. 16 Modalità di caccia

1. La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:

- unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) nelle aree non vocate (UDG NC)
- nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) e alla cerca nelle aree conservative (UDG C)

2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.

3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.

4. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando il punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio avvertire nell'immediatezza il Responsabile di Distretto o, nel caso di sua irreperibilità, uno dei Coordinatori. In ogni caso l'azione di caccia va interrotta fino a disposizione del Responsabile/Coordinatore di Distretto.

5. È fatto obbligo al cacciatore di selezione, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità.

Art.17 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo

1. In caso di dubbio o di ferimento accertato il Responsabile e/o il Coordinatore deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

2. L'ATC nomina il Coordinatore del servizio di recupero capi feriti a cui si devono rivolgere i Responsabili o Coordinatori di Distretti, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo.

3. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'ATC, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche

previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.

4. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al coordinatore entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa il cacciatore responsabile del ferimento, e il Responsabile di distretto, sulla possibilità di proseguire l'attività di caccia.

5. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero. Il conduttore non può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, a meno che non sia disponibile un altro conduttore nell'arco delle 24 ore successive al ferimento.

6. Il Coordinatore dei Conduttori e i Conduttori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere nella stagione venatoria successiva. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

Art. 18 Realizzazione appostamenti di caccia

1. La costruzione di altane o di punti sparo qualora il punto sparo sia costituito da strutture permanenti non removibili a fine della sessione di caccia, deve avvenire concordando la posizione e la struttura con i proprietari e conduttori dei fondi, con relativa autorizzazione.

2. Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto devono avvenire senza arrecare danni alla pianta che possano compromettere la sua vita.

3. Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimosse da chi le ha costruite e comunque da chi ha in gestione la sottozona, ripulendo il terreno e ripristinando l'ambiente come era prima della realizzazione dell'appostamento. Non può in nessun caso essere lasciato sul posto materiale plastico, inclusi teli sintetici, dopo il termine della sessione (estiva o invernale) di caccia.

Art. 19 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto è consegnato il Registro delle Uscite per gli Ungulati Ruminanti e viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.

2. Il Registro delle Uscite per gli Ungulati Ruminanti è personale di ciascun cacciatore di selezione e sarà utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione su tutte le specie ungulate (capriolo, daino, muflone e cervo) per le quali il titolare è abilitato ed autorizzato.
3. Il Registro delle Uscite dovrà essere conservato dal cacciatore di selezione per due (2) anni successivi alla stagione venatoria di riferimento ed esibito a semplice richiesta del Responsabile del Distretto o dell'ATC.
4. Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione digitale.
5. Ogni cacciatore di selezione è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti e quanto altro in esso indicato. Le modalità tecniche di utilizzo del Sistema di Teleprenotazione sono specificate su apposite schede di istruzione scaricabili dal sito internet dell'ATC.
6. In caso di malfunzionamento del Sistema di Teleprenotazione o delle linee telefoniche, l'uscita di caccia può comunque essere effettuata registrandola sul Registro cartaceo di cui al comma 1 per poi completare la registrazione sul Sistema di Teleprenotazione appena nuovamente funzionante.
7. La chiusura dell'uscita di caccia, in caso di sparo, sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata prima della chiusura automatica dell'uscita, registrando tutti i dati richiesti.

Art. 20 Abbattimenti

1. Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
2. Qualora il cacciatore voglia detenere il trofeo in osso di capi da lui abbattuti, il contrassegno dovrà essere conservato per eventuali controlli degli organi competenti.
3. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile di Distretto o in caso di non reperibilità di questo uno dei Coordinatori, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento, ora di sparo e sottozona di caccia.
4. Contestualmente deve avvertire il Responsabile di uno dei Centri di Sosta (CdS)/Punti di Controllo (PdC) per conferire, entro dodici (12) ore successive all'abbattimento, il capo presso uno dei CdS/PdC. Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e

senza alterazioni, presso il CdS/PdC per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e di raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

5. Ciascun cacciatore di selezione, una volta effettuato il controllo del capo abbattuto, è tenuto a preparare i trofei dei maschi mediante bollitura e sbiancatura, a conservarli per almeno un (1) anno e a consegnarli su richiesta dell'ATC per l'allestimento di eventuali mostre trofeistiche. Al termine della mostra l'ATC Pistoia è tenuto alla restituzione dei trofei.

Art. 21 Abbattimenti sanitari

1. Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, nei tempi consentiti dal calendario venatorio regionale ed indipendentemente dal capo assegnato, sono i maschi di capriolo parruccati (lesione permanente ai testicoli) ed i cervidi e bovidi che presentino gravi ed evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento e che compromettano in modo evidente le normali attività del soggetto.

2. I capi abbattuti come abbattimenti sanitari sostituiscono il capo assegnato.

3. Ogni abbattimento sanitario dovrà essere visionato da un tecnico faunistico incaricato dall'ATC.

Art. 22 Controllo capi abbattuti

1. Il controllo dei capi abbattuti avviene presso i Centri di Sosta (CdS) dell'ATC Pistoia o presso eventuali Punti di Controllo (PdC) individuati sul territorio dall'ATC in base alle esigenze gestionali su proposta dei Responsabili di Distretto.

2. L'ATC nomina i Responsabili dei CdS e dei PdC.

3. Il Responsabile del CdS e del PdC, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori formati, i rilevatori biometrici e tutti i fruitori delle strutture, per il corretto svolgimento delle attività; il Responsabile del CdS ha inoltre il compito di coordinamento con i Centri di lavorazione carni.

In particolare deve garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
- b) organizzazione e coordinamento di eventuali assemblee con cacciatori formati/rilevatori biometrici;
- c) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
- d) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;

e) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni.

4. Per le attività previste all'Art. 20 comma 4, presso i CdS e i PdC operano, secondo modalità organizzative curate dall'ATC Pistoia in accordo con i Responsabili di cui al comma 2 del presente articolo, i Rilevatori Biometrici precedentemente abilitati e iscritti negli elenchi provinciali o nuovi Rilevatori Biometrici abilitati dall'ATC Pistoia. L'ATC provvede alla formazione dei propri Rilevatori Biometrici.

5. Il Responsabile del CdS/PdC o i Rilevatori Biometrici previsti al comma 4 del presente articolo, provvedono inoltre a fare due foto all'animale abbattuto, di cui una dell'intero capo e una con il particolare della testa in cui sia messo in evidenza il numero del contrassegno inamovibile. Le foto devono essere inviate al tecnico dell'ATC quanto prima tramite telefono, su numero appositamente dedicato e indicato dall'ATC.

6. Sarà cura del Responsabile del CdS o del PdC consegnare mensilmente le schede biometriche al tecnico dell'ATC.

7. In caso di errore di abbattimento il Responsabile del CdS/PdC e/o Rilevatori Biometrici devono comunicarlo contestualmente all'invio delle foto di cui al comma 4 del presente articolo.

8. I Rilevatori biometrici che operano presso i CdS/PdC e i cacciatori che usufruiscono delle strutture stesse, sono tenuti ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai Responsabili delle strutture.

9. L'ATC Pistoia, per motivi di studio o approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni, può richiedere la raccolta di campioni biologici sugli animali abbattuti.

10. Il Rilevatore Biometrico è tenuto ad effettuare un numero minimo di rilievi pari a dieci (10) per ogni stagione venatoria, per accedere ai crediti previsti al comma 11 del presente articolo, e alla frequentazione di corsi di aggiornamento se previsti; la mancata partecipazione attiva, la errata valutazione dei capi e la mancata raccolta delle informazioni previste dalle schede biometriche può comportare l'esclusione dall'attività.

11. Il Responsabile del CdS/PdC e i Rilevatori Biometrici maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere nella stagione venatoria successiva. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

12. Il Comitato dell'ATC può revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile del CdS/PdC nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e

coordinamento delle strutture o nel caso il Responsabile non adempia ai compiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

1. Per il conferimento dei capi abbattuti nella filiera delle carni operano, presso i CdS, i cacciatori formati in materia di igiene e sanità.

2. I cacciatori che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- il capo deve essere conferito intero o accompagnato dalle interiora in un sacco distinto;
- il capo abbattuto deve pervenire al CdS entro 2 ore dall'abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C°;
- entro 4 ore in caso di temperatura esterna minore di 25 C°;
- sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;
- il capo se privo dei visceri toracici, fegato e milza, deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla DGRT 1185/2014 compilato da un Cacciatore formato ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Se i visceri toracici, fegato e milza non sono stati tolti dall'animale o se accompagnano comunque la carcassa (identificabili in apposito contenitore come appartenenti a un determinato animale) non vi è necessità della visita del Cacciatore formato.

3. Sarà facoltà del cacciatore di selezione che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CdS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Art. 24 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994

1. Possono partecipare agli interventi di controllo autorizzati dalla Regione Toscana: Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori Art. 37 iscritti nel Distretto (conservativo o non conservativo), proprietari o conduttori dei fondi (sui terreni di propria competenza) muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo.

La scelta dei partecipanti sarà effettuata dal Comando della Polizia Provinciale. Nel caso di interventi all'interno degli Istituti pubblici, la scelta sarà comunque effettuata dalla Polizia Provinciale, sentiti gli organi di gestione dell'Istituto.

2) Sono esclusi dalle operazioni di controllo ai sensi dell'Art. 37 i cacciatori che: hanno subito condanne penali per reati in materia di caccia negli ultimi 5 anni; hanno procedimenti penali in corso per reati in materia venatoria; hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria negli ultimi 5 anni (fatte salve quelle di cui alle lettere i, m, q del comma 1 art. 58 L.R. 3/94).

Art. 25 Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano, oltre ai parametri a detrarre previsti sulla graduatoria di merito, le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie. Ciascun cacciatore ha l'obbligo, annualmente prima di ottenere il titolo di accesso alla caccia (contrassegni/registri), di sottoscrivere apposito modulo ricevuta contenente l'accettazione integrale del presente disciplinare.

A - Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento fino ad un anno, per:

- Caccia in sottozona diversa da quella autorizzata, sospensione per annata venatoria successiva;
- Mancata consegna delle teste dei maschi per le mostre dei trofei, sospensione per annata venatoria successiva;
- Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia in caso di capo ferito, tramite il Coordinatore dei conduttori, sospensione per una annata venatoria;
- Abbattimento di M. adulto al posto delle classi inferiori, sospensione per annata venatoria successiva;
- Mancato conferimento presso CdS/PdC e controllo del capo per responsabilità non imputabili ai rilevatori biometrici entro i termini stabili dal Disciplinare: sospensione per una annata venatoria;
- Mancata dichiarazione del colpo a vuoto: sospensione per una annata venatoria;
- Mancata pulizia del CdS: sospensione per annata venatoria successiva in caso di recidiva;
- In UDGNC utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli registrati tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC o assenza dalla zona di caccia prescelta per la caccia durante la fascia oraria dichiarata: sospensione per stagione venatoria successiva.

B - Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento da due a tre anni, per:

- Recidiva a tutti i casi previsti dal punto A);
- Caccia in Distretti diversi da quelli in cui si è iscritti;

- Abbattimento con errore di specie;
- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- Caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia senza essere autorizzato;

Oltre a quanto riportato nei punti A) e B), altre eventuali gravi infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare saranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC e potranno essere punite, con sospensione dell'attività di caccia di selezione per periodi diversificati, compresi tra un mese e tre anni a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA di merito per le UDG C e per le UDGNC

1. Il cacciatore iscritto al DDG viene inserito in una graduatoria di merito calcolata annualmente a partire dal punteggio dell'anno precedente. In caso di parità di punteggio nella graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a. percentuale di realizzazione del piano negli ultimi 3 anni;
- b. partecipazione attiva a prestazioni d'opera nel distretto di iscrizione;
- c. anzianità di iscrizione al distretto.

2. I nuovi iscritti al DDG accedono alla graduatoria di merito il primo anno con un punteggio base pari al punteggio dell'esame di abilitazione; i cacciatori provenienti da altre provincie accedono alla graduatoria di merito partendo dalle posizioni più basse degli iscritti al distretto negli ultimi anni.

3. Il punteggio di anzianità di gestione è di:

- a) anni di gestione compresi tra 0-4 = 0 punti;
- b) anni di gestione compresi tra 5-9 = 5 punti;
- c) anni di gestione oltre 10 = 10;

4. Vengono sommati o detratti i seguenti punteggi:

- a) mancata esecuzione del numero minimo delle attività di censimento previste nel proprio DDG: - 5 punti/giornata oltre a quanto previsto all'Art. 9 comma 6;
- b) rinuncia all'abbattimento dell'intero piano durante l'assemblea di assegnazione capi attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'ATC Pistoia: 0 punti;
- c) mancato ritiro del materiale necessario per accedere ai prelievi nei tempi previsti: -12 punti;
- d) mancata esecuzione dell'abbattimento non avendo effettuato un numero minimo di uscite pari a 10 indipendentemente dal numero di capi assegnati: - 5 punti. Per il personale addetto al recupero dei capi feriti le uscite di recupero saranno conteggiate come uscite di caccia;
- e) abbattimento dei capi (esclusi incentivi): + 6 punti con il primo capo abbattuto;
- f) ferimento del capo e mancato recupero non avendo rispettato la procedura prevista dal presente Disciplinare: - 15 punti e sospensione per una annata venatoria;

- g) errori di abbattimento, fatta eccezione per abbattimento di femmina adulta di capriolo al posto di femmina sottile e viceversa: - 10 punti; nel caso di abbattimento di M. adulto al posto delle classi inferiori, sospensione per annata venatoria successiva.
- h) mancata comunicazione e dichiarazione di errore di abbattimento: - 15 punti;
- i) mancato conferimento del capo presso un CdS/PdC e controllo del capo per responsabilità non imputabili ai rilevatori biometrici entro i termini stabili dal Disciplinare: - 20 punti e sospensione per una stagione venatoria;
- j) mancata dichiarazione del colpo a vuoto: sospensione per una stagione venatoria;
- k) cambio irregolare della sottozona: -10 punti;
- l) mancata registrazione dell'uscita nel Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia: -15 punti;
- m) irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Coordinatori e Responsabili di distretto durante le fasi di gestione (incluse le operazioni di censimento), certificata da apposito verbale: - 10 punti;
- n) mancata applicazione delle regole per la corretta preparazione dei crani e trofei o mancato conferimento degli stessi per la mostra dei trofei = - 5 punti;
- o) mancata pulizia del CdS/PdC: -15 punti e sospensione per annata venatoria successiva in caso di recidiva.
- p) presentazione di una (1) prova di tiro effettuata con arma di calibro adeguato, come previsto all'Art. 11 comma 4: + 20 punti

5. Per ogni altra infrazione al presente Regolamento, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori di selezione riguardanti articoli di Leggi Nazionali e Regionali in materia di caccia, l'ATC Pistoia si riserva il diritto di valutare i singoli casi di infrazione accertata e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla mancata assegnazione dei capi per una o più stagioni successive.

6. In caso di sospensione dal prelievo il cacciatore può partecipare alle attività di monitoraggio e alle attività gestionali per non decadere dall'iscrizione al distretto. Le penalità relative all'anno di sospensione dall'assegnazione vengono scontate al momento del rientro nella gestione.

7. Ciascuna sospensione decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dall'ATC Pistoia.